

Regolamento della Consulta degli Studenti

ISIA di Firenze

Articolo 1 – Natura Giuridica

La Consulta degli Studenti dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - d'ora in poi ISIA - di Firenze è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.

Articolo 2 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 dello Statuto dell'ISIA di Firenze, la Consulta degli Studenti - d'ora in poi Consulta - indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - l'organizzazione didattica;
 - il funzionamento dell'Istituto;
 - servizi per gli studenti: la Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
2. La Consulta deve essere sentita per quanto di competenza, per eventuali delibere e modifiche alle normative che regolano l'istituzione, da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, un Regolamento che ne disciplini l'attività.

Articolo 3 – Organizzazione

1. La Consulta è composta da tre rappresentanti, eletti ogni tre anni dagli studenti aventi diritto al voto dell'ISIA di Firenze, ai sensi del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003.
2. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. I rappresentanti eletti a formare la Consulta individuano i ruoli specifici dei singoli componenti attribuendo le cariche di Rappresentante degli Studenti in Consiglio Accademico e Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione.
4. Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere per:
 - cessazione del corso di studi;
 - rinuncia spontanea alla carica;
 - assenza ingiustificata per 2 volte consecutive a Consigli Accademici e Consigli di Amministrazione.
5. Nel caso di decadenza di uno o più membri della Consulta si procederà alla sostituzione seguendo la graduatoria elettorale delle ultime elezioni nel caso in cui non ci fossero abbastanza candidati si svolgeranno delle nuove elezioni per la copertura dei posti risultanti vacanti.

Articolo 4 – Elezioni della Consulta

1. Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003; visto lo Statuto dell'ISIA di Firenze, ed in particolare gli artt. 7 - 8 e 12, le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta sono indette dal Direttore dell'ISIA di Firenze per decadimento di una carica come previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta sono indette dal Direttore dell'ISIA di Firenze, sentita la Consulta.
3. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi attivati dall'ISIA di Firenze.
4. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti ai corsi.
5. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale riportante i candidati. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed indica le proprie preferenze fino ad un massimo di tre candidati. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio nell'apposita urna.
6. Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. Alla chiusura del seggio e delle relative operazioni di scrutinio seguirà eventuale proclamazione dell'esito delle elezioni nel caso abbia votato una maggioranza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso.
7. Qualora non si sia raggiunto il quorum richiesto pari almeno al 50% + 1 degli aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso, è immediatamente indetta una seconda consultazione con tempistiche da definire. Tale seconda consultazione porterà alla proclamazione dell'esito delle elezioni indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
8. Al termine dello scrutinio è redatta una graduatoria, di valenza triennale, secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato e risultano eletti i primi tre. Nel caso di rinuncia da parte di uno di essi si procede sostituendo il rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze, è eletto il candidato con l'iscrizione all'anno superiore; nel caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato con l'età maggiore.

Articolo 5 – Procedure generali interne alla Consulta

1. La Consulta designa due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Gli studenti facenti parte della Consulta sono esonerati dalle lezioni per la partecipazione a riunioni ordinarie della Consulta, Assemblee ordinarie degli Studenti, Consigli Accademici, Consigli di Amministrazione.

Articolo 6 – Assemblee degli Studenti

1. Gli studenti possono riunirsi in assemblea ogniqualvolta sia fatta richiesta dai 2/3 della Consulta o dal 50% +1 degli studenti. Il nulla osta della Direzione sarà richiesto almeno cinque giorni prima della data ipotizzata. Il Direttore dell'ISIA di Firenze verificherà la logistica e la disponibilità

di spazi per garantire al meglio la partecipazione da parte degli studenti e avrà a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda. In caso di mancata risposta, si farà riferimento al silenzio assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non potrà negare una seconda volta il proprio permesso ad indire un'assemblea o impedirne in altri modi lo svolgimento a meno che non ci siano problemi di natura didattica o amministrativa.

2. Le assemblee degli studenti hanno la funzione di informare gli studenti sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica dell'ISIA di Firenze. La Consulta relaziona sulla sua attività ed espone le decisioni prese in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione, facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organismi.
3. La Consulta, o uno dei membri stesso, può ricorrere alla votazione di tutti gli studenti presenti all'assemblea per un parere decisionale su eventuali deliberazioni della Consulta stessa. La votazione è per alzata di mano, o su esplicita richiesta, da parte anche di uno soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

Articolo 7 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta dei 2/3 della Consulta o del 50% + 1 del corpo elettorale.
2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico.